

XIX legislatura

**A.S. 951:**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Novembre 2023

n. 102



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 951: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL 102, novembre 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare ....</b>	<b>1</b>
Articolo 01 ( <i>Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato</i> ).....	1
Articolo 1 ( <i>Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia</i> ) .....	3
<b>Capo II Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati .....</b>	<b>7</b>
Articolo 3 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i> ) .....	7
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i> ) .....	9
Articolo 5 ( <i>Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati</i> ) .....	10
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati</i> ) .....	15
<b>Capo III Misure in materia di accoglienza.....</b>	<b>16</b>
Articolo 7 ( <i>Disposizioni in materia di accoglienza</i> ) .....	16
Articolo 8 ( <i>Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti</i> ).....	18
<b>Capo IV Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.....</b>	<b>20</b>
Articolo 9 ( <i>Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza</i> ).....	20
Articolo 9-bis ( <i>Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia</i> ) .....	25
Articolo 9-ter ( <i>Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi</i> ) .....	25
Articolo 10 ( <i>Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco</i> ).....	27
Articolo 11 ( <i>Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza</i> ).....	31
<b>Capo V Disposizioni finali.....</b>	<b>47</b>
Articolo 12 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	47



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

## CAPO I

### DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

#### Articolo 01

##### *(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)*

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura<sup>1</sup>, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni (art. 582, secondo comma, secondo periodo c.p.), nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale (artt. 583-*bis* e 583-*quinqües*, c.p.). A tal fine, aggiorna l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del TU delle disposizioni in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

#### Articolo 1

##### *(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)*

L'articolo incide sulla disciplina dell'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Di seguito si illustrano le modifiche principali.

Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso facendo riferimento alle categorie sottoposte

---

<sup>1</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 novembre 2023.

a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 15 del Codice delle leggi antimafia (comma 1, lettera c)).

Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto (comma 1, lettera a)).

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale (comma 1, lettera c)). Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico (comma 1, lettera e)).

Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto (comma 2).

Si prevede che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del TUIM, come modificato dal provvedimento in esame (che come si è detto sopra competono al giudice ordinario), siano regolate dal rito semplificato di cognizione (comma 4, alle lettere a) e b)).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione quale misura di sicurezza dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza prevedendo che il giudice ordina (e non "può ordinare" come stabilito dalla norma vigente) l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;
- viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (comma 4, lett. *b-bis*) e comma 4-*ter*);
- è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE (comma 4-*bis*).

**La RT** assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le integrazioni e le modifiche apportate all'articolo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, premesso che le disposizioni in esame recano nuove norme procedurali concernenti le modalità di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato, non ci sono particolari osservazioni

Comunque, sarebbe opportuna una conferma sulla sostenibilità a valere delle risorse a legislazione vigente delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, lettere a), cpv. 3-*bis*) e 3-*ter*), che prefigurano attività ed adempimenti aggiuntivi che vengono posti a carico delle strutture periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che l'allontanamento sia immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

## **Articolo 2**

### ***(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)***

Il comma 1, come aggiornato nel corso dell'esame svoltosi in prima<sup>2</sup>, stabilisce che al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a n.20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. E' stabilito che il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

Il comma 2 stabilisce che al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spettì il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere “anticipazioni” per l'intero ammontare spettante.

Il comma 3 dispone che il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento “fuori ruolo”.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

---

<sup>2</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 novembre 2023.

**La RT** evidenzia che la disposizione istituisce un contingente fino a 20 unità appartenenti ai ruoli ispettori o funzionari della Polizia di Stato da destinare presso le ambasciate e i consolati. Tale personale occuperà posti di organico appositamente istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e tali posti saranno di livello corrispondente al grado rivestito, determinato conformemente alle equiparazioni stabilite per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 62/1998, ovvero “assistente amministrativo” per il personale del ruolo ispettori e di “coadiutore” per il personale del ruolo dei sovrintendenti.

In sede di prima applicazione si ipotizza un riparto del personale sulle seguenti sedi: Islamabad, Karachi, Colombo, Dhaka, Manila, Algeri, Baku, Yaoundé, Abidjan, Il Cairo, Accra, Astana, Nairobi, Calcutta, Teheran, Baghdad, Rabat, Lagos, Dakar, Tunisi. Sulla base dei coefficienti di sede di ciascuna di dette sedi è stato effettuato il calcolo degli oneri derivanti dal trattamento economico connesso con ciascuna posizione. Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall’articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18/1967.

Ai fini del calcolo si assumono le seguenti ipotesi prudenziali:

- tutti i posti sono occupati da personale del ruolo ispettori, parametrato al livello di “assistente amministrativo”;
- non vi sono disponibilità di alloggi demaniali o con oneri a carico dell’amministrazione (salvo il caso particolare della sede di Baghdad);
- ciascun dipendente ha a carico un coniuge e un figlio a carico;
- tutti gli avvicendamenti avvengono al compimento del periodo minimo biennale (cioè senza considerare la riduzione degli assegni prevista in caso di “assegnazione breve” di cui all’articolo 170, comma quinto, del DPR n. 18/1967).

Per il 2023, considerati i tempi tecnici necessari a disporre la selezione e l’invio del personale, si ipotizza che le destinazioni effettive potranno avvenire non prima del mese di novembre e per non più del 20% delle sedi previste, con un onere quindi pari a 1/30 dell’onere previsto per un anno intero.

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 64/2017 per il personale della scuola collocato fuori ruolo presso il MAECI ai fini della destinazione all’estero, il comma 3 prevede che il personale cui applica la disposizione in esame continua a percepire, durante il servizio all’estero, la retribuzione prevista per il servizio prestato in Italia e che alla corresponsione della stessa provvedono gli uffici che vi provvedevano all’atto del collocamento fuori ruolo.

Gli oneri complessivi, suddivisi per capitolo e piano di gestione, sono riassunti dalla seguente tabella (lo stanziamento complessivo è arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore, per tenere conto di marginali imprevisti):



Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	ISE netta	€ 1.979.974
	1	Maggiorazione alloggio	€ 428.394
	2	IRPEF	€ 168.204
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	€ 48.402
	5	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche – componente netta	€ 413.795
	8	indennità di sistemazione netta	€ 131.284
	8	indennità di rientro netta	€ 74.969
	9	trasporto effetti	€ 214.253
1292	3	spese viaggio di trasferimento	€ 47.421
	4	viaggio di congedo	€ 53.254
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	€ 128.014
			€ 3.687.964

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A allegata alla legge di bilancio 2023, voce MAECI, non comporta ostacoli all'attività di ratifica dei trattati internazionali. Si precisa al riguardo che il corretto rilascio dei visti di ingresso per l'Italia è attuazione degli obblighi internazionali assunti a seguito dall'adesione italiana alla Convenzione di Schengen, oltre che degli obblighi che discendono dagli atti dell'Unione europea che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di stranieri nell'area Schengen (in particolare il "codice visti" di cui al regolamento CE 810/2009).

L'integrazione al comma 1 approvata in prima lettura su proposta emendativa del Relatore non è corredata di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia (collocamento fuori ruolo presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero in qualità di assistente amministrativo e di coadiutore)	S	C	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7
	Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia (collocamento fuori ruolo da inviare all'estero presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero in qualità di assistente amministrativo e di coadiutore) - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
4	Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7	-0,1	-3,7	-3,7	-3,7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato sui commi 1-2 che le disposizioni ivi previste dispongono l'assegnazione in posizione di "fuori ruolo" di un contingente fino a un massimo di 20 unità, appartenenti ai ruoli ispettori o funzionari della Polizia di Stato, da destinarsi alle sedi del MAECI presso le ambasciate e i consolati all'estero. Sul punto, il comma 4, primo periodo, reca un'autorizzazione di spesa per il 2023 e a decorrere dal 2024, da intendersi quale tetto massimo di spesa e l'onere ad essa sotteso presenta carattere di piena rimodulabilità posto che la platea di unità interessate è fissata nel limite massimo di n. 20.

Per i profili di quantificazione, la RT predispone prudenzialmente una stima dell'onere complessivo unitario, per entrambi i profili professionali degli appartenenti al ruolo ispettori e/o sovrintendenti della Polizia di Stato, parametrandone però i criteri di calcolo al profilo più elevato di assistente amministrativo (previsto per gli Ispettori della PdS), fornendo il dettaglio delle ipotesi considerate, sia in relazione alle sedi diplomatiche potenzialmente interessate, che ai fattori di costo da considerarsi di volta in volta ai sensi della normativa vigente.

Sul primo aspetto, considerato che la RT indica analiticamente le sedi interessate dall'applicazione alle sedi MAECI all'estero del personale della PdS, andrebbero comunque richiesti elementi integrativi illustrativi degli oneri unitari da considerarsi per ciascuna delle sedi, fornendosi eventualmente anche elementi documentativi in relazione alla professionalità di equiparazione anche in relazione alla possibile assegnazione di "coadiutori" (ovvero Sovrintendenti della PdS) anziché di "assistenti" del MAECI. Sul punto, si sottolinea che la RT riferisce che la stima degli oneri è stata espressamente calibrata sulla base dei coefficienti di sede di ciascuna delle sedi di destinazione. Ciò influenzando sui criteri di calcolo degli oneri derivanti dal trattamento economico connessi a ciascuna posizione.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero in ogni caso richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con

l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>3</sup>

Sul comma 4, secondo periodo, venendo anche al dispositivo di copertura, posto che a tal fine la norma provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non si hanno osservazioni dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Sul punto, si prende atto che la RT precisa che la spesa autorizzata è riconducibile all'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese a seguito dell'adesione alla Convenzione di Schengen nonché di quelli discendenti da atti dell'Unione europea relativi alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nella medesima area di libera circolazione.

In merito all'integrazione apportata in prima lettura circa la prevista indisponibilità all'atto del collocamento in fuori ruolo, e per l'intera sua durata, di un numero di posti in organico nell'Amministrazione della Polizia di Stato, di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, alle posizioni del ruolo ispettori e sovrintendenti interessate da tale istituto e temporaneamente assegnati al MAECI, nulla da osservare. Ad ogni modo, detta indisponibilità di posizioni nei ruoli sovrintendenti ed ispettori potrebbe riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di personale per l'Amministrazione della P.S. al fine di garantire l'assolvimento dei livelli di servizio previsti ai sensi della legislazione vigente, per cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

#### **Articolo 3**

***(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)***

L'articolo 3 al comma 1, lett. a) prevede che in caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede

---

<sup>3</sup> Paragrafo 5.

all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'art. 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

Le lettere b) e c) del comma 1, introdotte nel corso dell'esame in prima lettura, prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, si prevede che il giudice, in caso di rigetto reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, nel liquidare il compenso del difensore deve motivare espressamente la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio nel decreto di pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore.

Il giudice dichiara cessata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera da un richiedente proveniente da un Paese designato Paese sicuro e quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di rigetto, la comunicazione dell'avvenuta espulsione da parte della commissione territoriale.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore in caso di impugnazione inammissibile.

**La RT** sul testo iniziale segnala che la previsione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta alla razionalizzazione delle attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento già convalidati dall'Autorità Giudiziaria, le quali sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le integrazioni e modifiche approvate in prima lettura al testo iniziale sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, sulla lettera a) del comma 1 pur considerando che la norma per la RT non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento già convalidati dall'Autorità Giudiziaria risulterebbero "assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", si osserva che tali assicurazioni andrebbero opportunamente suffragate alla luce di una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne la fondatezza e sostenibilità, con

particolare riferimento alle articolazioni territoriali del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

In proposito, si segnala che la norma in esame prevede infatti che il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso l'allontanamento (dell'immigrato irregolare), proceda "con immediatezza" all'esame preliminare della domanda, e ne dichiari prontamente l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, allorché non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ivi stabilendosi altresì che nel caso in cui sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione, la commissione territoriale competente sia tenuta a procedere all'ulteriore esame della domanda.

Sulle modifiche inerenti la cessazione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nulla da osservare.

#### **Articolo 4**

***(Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)***

L'articolo introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, che prevedono in particolare:

- il mancato perfezionamento della domanda in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura;
- la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Durante l'esame in prima lettura, è stata anche stabilita:

- l'estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato;
- l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili.

**La RT** segnala che la norma, recante interventi di razionalizzazione delle attività, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica alla lettera b) e l'integrazione approvata in prima lettura con l'inserimento della lettera *b-bis*) sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, essenzialmente volte alla disciplina degli adempimenti procedurali concernenti la presentazione della domanda di protezione internazionale e la sospensione del relativo esame per allontanamento ingiustificato e in considerazione delle assicurazioni riportate dalla RT per cui all'attuazione delle disposizioni previste si provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)***

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione (lettera a), n. da 1 a 4): estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema è commisurata: 1) alle effettive presenze dei minori, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori); 2) nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal D.L. n. 145 del 2023. Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore sono assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI (art. 19, co. 2) ma anche nei centri di accoglienza straordinaria (CAS) minori. Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto dispone l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

Si introduce inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età (lettera b), n. 1).

In relazione alla procedura di identificazione dei minori (lettera b), n. 2 e n. 3), è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

**La RT** annessa al testo nella sua versione iniziale, segnala che la disposizione introduce nel quadro delle disposizioni concernenti l'immigrazione talune novelle in materia di minori.

In particolare, il comma 1, lett. a) intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo. n. 142/2015, in materia di accoglienza dei minori stranieri non

accompagnati, dispone che in caso di momentanea indisponibilità delle previste strutture ricettive temporanee il prefetto può disporre il provvisorio inserimento del minore che ad una prima analisi appare di età non inferiore ai sedici anni, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa contemplate saranno sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infatti, gli oneri connessi all'accoglienza dei minori ultra-sedicenni saranno sostenuti sul capitolo 2351 p.g.2, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, il quale presenta la necessaria capienza.

Ai fini dell'esame degli effetti finanziari della disposizione si evidenzia che il costo medio *pro capite pro die* dell'accoglienza di un minore nella rete delle strutture ricettive temporanee di cui all'art. 19, comma 3-*bis* del D.Lgs. 142/2015 corrisponde ad euro 60, mentre il costo medio dell'accoglienza nella rete dei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo è di euro 39,03 *pro capite-pro die*.

Per la valutazione degli effetti finanziari sul predetto capitolo si è assunto quale parametro di riferimento il numero di minori attualmente accolti nei CAS minori attivati dai Prefetti, pari a circa 1600 ospiti.

Partendo da tale dato e dalla circostanza che non tutti gli ospiti presenti nei CAS minori (che, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis* del D.Lgs. 142/2015, possono ospitare solo gli ultraquattordicenni) potrebbero essere accolti in sezioni dedicate dei CAS adulti, atteso che sarebbero esclusi i minori ultraquattordicenni e infra-sedicenni e che, inoltre, deve considerarsi che l'attivazione delle predette sezioni dedicate avverrebbe solo in casi di urgenza e di indisponibilità di posti nei centri per i minori, una proiezione di massimo impatto della disposizione in esame potrebbe stimare una platea potenziale di soggetti coinvolgibili non superiore al 70 per cento del citato parametro di riferimento, ovvero pari a 1120 posti nelle previste sezioni dedicate.

Conseguentemente, la quantificazione del massimo costo potenziale, per l'anno 2023, può essere così stimata: 1.120 (numero di minori ultra-sedicenni che si stima potranno essere accolti in sezioni dedicate dei centri adulti) X 39,03 (costo *pro capite-pro die* centri adulti) X 88 (giorni dal 4.10.2023 al 31.12.2023) = 3.846.796,80.

Al riguardo, si rileva che il cap. 2351 p.g. 2, presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 mln di euro e, quindi, la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste.

Il comma 1, lett. b), n. 1), introduce il comma 3-*ter* all'articolo 19-*bis* del medesimo D.Lgs. 142/2015, stabilendo che qualora, a seguito degli accertamenti, il sedicente minore venga condannato per il reato di cui all'articolo 495 c.p., il giudice ha sempre facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione ex articolo 16 del Testo Unico.

Pur introducendo una limitatissima, e comunque potenziale, estensione dei casi in cui la pena detentiva può essere sostituita, da cui si potrebbe generare un modesto maggior numero di espulsioni a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, tale possibile effetto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, le risorse umane disponibili presso gli uffici delle Questure della Repubblica sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione e anche le risorse strumentali e tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione in esame non richiedono un incremento, atteso che le procedure organizzative ed esecutive dei rimpatri non cambiano rispetto a quelle già in atto, giacché a mutare sono solo i presupposti applicativi.

Il comma 1, lett. b), n. 2), novella l'articolo 19-*bis*, comma 6, del D.Lgs. 142/2015, si limita a stabilire un termine (di 60 giorni dalla data del pertinente provvedimento della competente Procura della Repubblica) per la definizione del previsto accertamento socio-sanitario.

Giova precisare che l'esame socio-sanitario in discorso è stato introdotto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, e che nel corso del relativo iter parlamentare risultano esser stati approfonditi i relativi profili finanziari; inoltre, la disposizione in commento non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti da svolgere nell'ambito di quest'ultimo; sotto diverso aspetto, dalla disposizione non derivano difficoltà ulteriori nell'effettuazione dell'esame stesso in quanto la relativa tempistica di definizione è stata fissata in massimo 20 giorni con il Protocollo, stipulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 9 luglio 2020.

Conseguentemente, tale disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lett. b), n. 3), interviene sul medesimo articolo 19-*bis*, inserendo i nuovi commi 6-*bis* e 6-*ter*.

Il nuovo comma 6-*bis* fissa il termine di 90 giorni per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali cui è già demandato l'accertamento dell'effettiva età del sedicente minore straniero. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa si limita a fissare un termine per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali già previste dal "*Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati*" sottoscritto, in data 9 luglio 2020, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997, da Governo, Regioni e Autonomie locali.

Il "*Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati*" sottoscritto in data 9 luglio 2020, prevede che, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificate, saranno stabilite le modalità di accesso al



Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cap. di spesa 2353 p.g.2 per le spese sostenute dalle Regioni ai fini dell'attuazione del predetto protocollo multidisciplinare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel predetto fondo.

Il nuovo comma 6-ter, prevede che, in casi particolari, l'autorità di pubblica sicurezza, possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore. Al riguardo, vengono altresì individuate le procedure da seguire e i rimedi avverso il verbale delle attività compiute.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste sono attuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, in relazione all'effettuazione della prestazione radiologica "STUDIO DELL'ETA' OSSEA" (1 proiezione) polso-mano o ginocchia (cod. 88.33.1) risultano i seguenti costi:

- tariffa Ministero della Salute secondo il Nomenclatore 2017: euro 12,14
- costo mediano (più ricorrente): euro 36,93
- costo al 75° percentile (costo più elevato): euro 40,42

Al 31 agosto 2023, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano presenti in Italia 22.599 minori stranieri non accompagnati, di cui 15.867 nella fascia di età 16/17 anni.

Considerando che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia d'età si rende necessario uno specifico accertamento e che detti accertamenti possono essere disposti esclusivamente nei particolari casi indicati dalla disposizione in commento, si può stimare che tale previsione avrebbe potuto trovare applicazione in una percentuale di casi non superiore al 50% che calcolata sul dato di cui sopra risulterebbe pari a 7.934 soggetti.

Nel prendere in esame, quindi, il costo più elevato pari a euro 40,42, si può ipotizzare un onere complessivo annuale stimabile in 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al richiamato capitolo 2353/2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

Le modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura, ha fatto presente che, con riferimento alla quantificazione degli oneri relativi all'accoglienza dei minori in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture governative, prevista dall'articolo 5, il capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri e delle strutture di accoglienza e di trattenimento, approvato con decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021, contempla la possibilità che in tali strutture possano essere accolti anche minori, con esplicita indicazione delle

prestazioni da rendersi in ragione della loro minore età e, pertanto, i relativi oneri sono già ricompresi nel costo generale riferito alle persone accolte nel centro di destinazione, calcolato in via forfetaria sulla base dell'importo giornaliero pro capite di aggiudicazione, senza la previsione della corresponsione di importi maggiorati in ragione della minore età dei soggetti ospitati.

Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 5 ha fatto presente che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando in particolare che, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1), l'incremento da trenta a quarantacinque giorni del periodo massimo di trattenimento dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non determina effetti finanziari negativi in quanto tale incremento non comporta la necessità di un ampliamento delle strutture esistenti e il costo di permanenza giornaliero in tali strutture è pari a circa 64 euro pro capite, mentre il costo giornaliero della successiva accoglienza nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione è pari a circa 75 euro pro capite.

Con riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), segnala che la capienza del Sistema nazionale di accoglienza e integrazione è stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023<sup>4</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in relazione al comma 1, lettera a) n.1 che estende il periodo massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza, alla luce delle informazioni rese dal Governo durante l'esame in prima lettura, per cui il costo unitario nelle strutture di prima accoglienza è inferiore a quello nelle strutture destinate alla successiva accoglienza, non ci sono osservazioni.

In merito all'utilizzo del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dall'art. 21, co. 1 del D.L. n. 145 del 2023 (stabilito dal comma 1, lettera a), n.2) con una dotazione di circa 47 milioni di euro per il 2023 e che sarebbe rifinanziato dal ddl di bilancio 2024 (art. 66, co. 1), ora all'esame del Senato, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica andrebbero acquisiti chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alla finalità della norma.

Sulla modifica recata dal comma 1, lettera a), n. 4, che prevede la provvisoria accoglienza dei minori, qualora le strutture dedicate non siano momentaneamente disponibili, in sezioni dedicate nei centri e strutture, sempre nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate, alla luce della RT riferita al

---

<sup>4</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, sedute del 15 e 23 novembre 2023.

testo iniziale che assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività saranno sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente<sup>5</sup> e anche dei chiarimenti intervenuti durante l'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni particolari.

Quindi, venendo anche alla lettera b), n. 1) del comma 1, posto che la RT conferma che la disposizione ivi prevista, introducendo una estensione dei casi in cui la pena detentiva può essere sostituita con l'espulsione, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Sui n. 2 e 3 della lettera b), del comma 1, laddove la RT certifica che le stesse rivestono carattere meramente ordinamentale limitandosi all'apposizione di un termine, andrebbe comunque valutato se tale modifica possa determinare fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali, onde assicurare lo svolgimento dei previsti accertamenti entro i termini e riflettersi di conseguenza sulle dinamiche di spesa annuali scontate sui saldi.

In merito al cpv. comma 6-ter del medesimo punto 3) della lettera b), laddove si riconosce all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore, si evidenzia che la relazione tecnica nella stima ha considerato solo i costi relativi alla prestazione dello studio dell'età ossea. In proposito andrebbero forniti chiarimenti su quali "altre prestazioni sanitarie" potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri.

Infine, con riferimento a talune delle predette attività, posto che la RT ne certifica la copertura a valere di disponibilità di risorse che sono già previste in bilancio, si osserva che a rigore gli stanziamenti dovrebbero essere stati costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, per cui andrebbero chiarite le ragioni per le quali risultino risorse disponibili in misura sufficiente a coprire i fabbisogni di spesa relativi ai nuovi adempimenti che si prevedono con le norme in esame.

## **Articolo 6**

### ***(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)***

L'articolo interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20/2023. In particolare, si individuano nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di

---

<sup>5</sup> Il capitolo 2351, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, indicato dalla RT consta di ben 11 piani gestionali e registra, su una dotazione definitiva di competenza di circa 1 miliardo di euro per il 2023, una residua disponibilità al 4 ottobre scorso di 84,6 milioni di euro. La dotazione di competenza prevista a l.v. per il 2024 e 2025 è pari, rispettivamente a 920 e 970 milioni di euro. Si segnala che il capitolo registra la gestione di una cospicua dotazione in conto residui Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART/RGS*, interrogazione dello stato di previsione del bilancio 2023 retrodatata al 4 ottobre scorso; Bilancio di previsione per capitoli 2023/2025, sul sito *internet* del Dipartimento.

lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti

**La RT** evidenzia che la norma, novellando l'articolo 32 del Testo Unico, introduce anche per i soggetti ivi considerati, in vista dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, misure analoghe a quelle già in vigore per i flussi di ingresso, attribuendo ai soggetti terzi interessati lo svolgimento delle verifiche preliminari.

Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nel presupposto che gli adempimenti posti a carico dei professionisti indicati dalla norma non diano luogo a compensi a carico dell'erario, circostanza che andrebbe confermata, non ci sono osservazioni.

### **CAPO III** **MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA**

#### **Articolo 7** ***(Disposizioni in materia di accoglienza)***

L'articolo introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza. In particolare, la deroga ai limiti di capienza:

- può avvenire solo in casi di estrema urgenza;
- non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali;
- deve avvenire secondo le modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, nonché della regione, della provincia autonoma e dell'ente locale interessati (ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti).

Inoltre, modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza. In particolare, nel decreto legislativo n. 142 del 2015, relativo all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, si introduce il riferimento alle "donne, con priorità per le quelle in stato di gravidanza" in luogo di quello alle "donne in stato di gravidanza". Nel decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo invece alle procedure di esame delle domande di protezione

internazionale, si introduce il riferimento alle “donne” in luogo di quello alle “donne in stato di gravidanza”.

**La RT** evidenzia che la disposizione è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c) recano, limitatamente ai casi di estrema urgenza ed in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza esplicitate nello stesso testo, una facoltà di deroga ai parametri di capienza relativi ai centri governativi di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d. lgs. n. 142/2015 citato, nonché sull’articolo 19 del medesimo decreto legislativo; conseguentemente, esse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto gli stranieri destinati all'accoglienza, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, anziché venire ospitati in centri di nuova istituzione, verrebbero accolti, nelle situazioni-limite specificamente previste, in centri o strutture già esistenti, la cui capienza sarebbe all'uopo ampliata in virtù di tali disposizioni derogatorie.

I relativi oneri rientrano nelle attività di allestimento di posti che il soggetto gestore delle strutture effettua in attuazione della convenzione in atto, con imputazione all’importo pro capite/ pro die che gli viene corrisposto in ragione delle persone accolte nel centro. Si richiamano, a tal fine, le previsioni dello schema di capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al D.M. 29 gennaio 2021, che nel costo dell’accoglienza pro capite/pro die contempla espressamente anche quelli relativi alle voci citate (beni immobili, costo struttura quali affitto o affitto figurativo, utenze, effetti lettereschi e prodotti per igiene personale, servizio di preparazione o fornitura dei pasti). Né rileva se tali nuovi posti sono individuati in strutture già esistenti o in nuove strutture individuate dai Prefetti ad esito di procedure di gara.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene altresì precisato che i componenti della prevista commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), integra il novero delle persone portatrici di esigenze particolari, di cui all’articolo 17 del d. lgs. 142/2015; giova precisare che anche per quanto concerne il profilo dell’accesso prioritario al SAI, previsto in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, lo stesso opera nel limite dei posti disponibili e, pertanto, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche ed integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>6</sup>, ha assicurato che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, che garantiscono l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione a tutte le donne e non solo a quelle in gravidanza, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, iscritto sul capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, considerando che l'inserimento nel sistema di accoglienza e integrazione avverrà nell'ambito delle categorie di progetto previste a legislazione vigente e alle relative spese si provvederà a valere sulle risorse sopra richiamate sulla base dei costi effettivamente rendicontati, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che, limitatamente ai casi di estrema urgenza ed in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza, è prevista la facoltà di deroga ai parametri di capienza relativi ai centri governativi previsti ai sensi della normativa vigente, per non oltre il 50% di quella già prevista. A tale proposito, la RT assicura che la norma è attuabile con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto, pur essendo prevedibili nuovi e maggiori oneri, non ci sono osservazioni considerate che l'ampliamento dei posti è una facoltà da esercitare nell'ambito delle convenzioni con i soggetti gestori a valere delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Sulla lettera b), laddove si dispone l'integrazione del novero delle persone portatrici di esigenze particolari di cui all'articolo 17 del d. lgs. 142/2015, in considerazione degli elementi forniti dalla RT per cui l'accesso prioritario al SAI, previsto in favore di tali persone portatrici di esigenze particolari, è destinato ad operare comunque nel limite dei posti disponibili e, pertanto, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

## **Articolo 8**

### ***(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)***

L'articolo, modificato in prima lettura<sup>7</sup>, prevede al comma 1 che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di prima accoglienza e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. Con la modifica apportata in sede referente, la medesima disciplina si

---

<sup>6</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 15 novembre 2023.

<sup>7</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 novembre 2023.

applica anche ai comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.

Al comma 2 consente per le citate finalità il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per individuare - sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture previste e le presenze riscontrate sul territorio dei comuni di frontiera - gli ambiti territoriali, per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1, e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma 1, nel limite delle risorse finanziarie stabilite al comma 4.

Il comma 4 prevede che agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**La RT** evidenzia che la previsione normativa intende supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, nel cui territorio siano ubicati i centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e i punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connessi alle attività ivi svolte può essere assicurato dai prefetti competenti per territorio, i quali possono, a tal fine, far ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del codice dei contratti pubblici (commi 1 e 2).

Per quanto concerne il decreto ministeriale di cui al comma 3, l'attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà definito con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 individua la misura finanziaria massima del supporto previsto al comma 1 e la relativa copertura.

Per la quantificazione dei costi si è tenuto conto, quale utile parametro di riferimento, il prospetto economico predisposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, recante l'individuazione, nel dettaglio, delle spese sostenute e rendicontate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'hotspot presente sull'isola di Lampedusa, determinati in € 500.000,00 circa, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023 considerando, altresì, che, trattandosi di costo semestrale, relativo a periodo di arrivi in consistente intensificazione in un hotspot che sopporta le massicce presenze dovute a sbarchi particolarmente consistenti, le risorse rese disponibili con la disposizione in commento potranno consentire di assicurare il supporto di cui al comma 1 in un limitato numero di casi connotati per la particolare criticità, individuati sulla base dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.

In quest'ottica, viene individuata la medesima somma di euro 500.000 per il solo 4° trimestre del 2023 e, parametrando un analogo fabbisogno su base annua, viene resa disponibile la somma di euro 2.000.000,00 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Le integrazioni apportate al comma 1, in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Sostegno organizzativo e finanziario ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture di accoglienza (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti assicurato dalle prefetture tramite procedura di affidamento diretto)	S	C	0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0	
4	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-0,5	-2,0	-2,0		-0,5	-2,0	-2,0		-0,5	-2,0	-2,0	

**Al riguardo**, premesso che l'onere appare rimodulabile nel limite massimo di spesa autorizzato e che la disposizione si configura come mera possibilità in capo al prefetto competente e non come obbligo, nulla di particolare da osservare.

Comunque, alla luce dei dati di quantificazione degli oneri forniti dalla RT per il solo comune di Lampedusa e Linosa, si evince, come ammesso dalla stessa RT che le risorse stanziare potranno assicurare il supporto in un numero limitato di casi.

Sul comma 4, venendo anche ai profili di copertura, dal momento che a tal fine si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, non ci sono osservazioni dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

## CAPO IV

### MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

#### Articolo 9

##### *(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)*

L'articolo incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" di 400 unità sino al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza



dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

Il comma 3 dispone che alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La RT** rileva che la norma comporta oneri per l'impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda in calce, che ammontano complessivamente a euro 2.819.426, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 e euro 243.355 per l'anno 2024. Ciò nella considerazione che la spesa riguarda attività che si svolgono nell'ultimo trimestre dell'anno 2023, nell'ambito delle quali ci sono alcune spese di funzionamento che saranno sostenute nell'anno 2024. Pertanto, gli oneri maturati alla fine dei mesi di novembre e di dicembre (ad esempio le fatture per la fruizione del supporto logistico da parte di apprestamenti civili, i pedaggi autostradali connessi al ripiegamento del contingente integrativo, e altro) saranno di fatto, stanti le tempistiche tecnico-amministrative, spese nel 2024.

Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri.

#### **Spese di PERSONALE:**

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

#### **Spese di FUNZIONAMENTO:**

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro-capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
  - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
  - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.;
  - equipaggiamento/vestiario: è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
  - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora). In tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
  - *una tantum*:
- a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 9.946 circa per 400 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 1/3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di € 4.973 circa;
  - b) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 1.700.

Pertanto, a fronte dell'impiego delle 400 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", la spesa ammonta complessivamente a 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 da imputare all'esercizio finanziario 2023 ed euro 243.355 da imputare all'esercizio finanziario 2024, per le ragioni sopra esposte. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE-CONTINGENTE INTEGRATIVO				
ANNO 2023				
400 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 2023
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	400	29,44 €	353.280 €	1.083.392 €
Straordinario	400	17,66 €	332.008 €	996.024 €
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>685.288 €</b>	<b>2.079.416 €</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	340	4,80 €	48.960 €	150.144 €
Vitto strutture civili	60	15,00 €	27.000 €	82.800 €
Alloggio strutture civili	60	35,00 €	63.000 €	193.200 €
Servizi generali	340	6,25 €	63.750 €	195.500 €
Equipaggiamento/vestiario	400	1,45 €	17.400 €	53.360 €
Funzionamento automezzi	29	20,00 €	17.400 €	53.360 €
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>237.510 €</b>	<b>728.364 €</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				9.946 €
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				1.700 €
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>11.646 €</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo 2023
ONERI DI PERSONALE			685.288 €	2.079.416 €
ONERI DI FUNZIONAMENTO			237.510 €	728.364 €
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>922.798 €</b>	<b>2.807.780 €</b>
ONERI UNA TANTUM				11.646 €
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>2.819.426 €</b>

Pertanto, nell'ambito dei costi totali dell'operazione calcolati pari a euro 2.819.426, si evidenzia che euro 2.576.071 sono da imputare nell'esercizio finanziario 2023 ed euro 243.355 (quali quota parte degli oneri di funzionamento) sono da imputare nell'esercizio finanziario 2024, per le ragioni esposte in relazione.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza	S C	2,1				2,1				2,1			
1	Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza - effetti riflessi	E TC					1,0				1,0			
1	Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate presso le principali infrastrutture ferroviarie del Paese dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, per esigenze di pubblica sicurezza - oneri di funzionamento	S C	0,5	0,2			0,5	0,2			0,5	0,2		
3	Riduzione Tabella A - MIT	S C	-2,6	-0,2			-2,6	-0,2			-2,6	-0,2		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2, posto che ivi si prevede una autorizzazione di spesa per il 2023 e il 2024 al fine di provvedere alla copertura degli oneri aggiuntivi di spesa riconducibili all'integrazione di n. 400 unità del dispositivo volto ad assicurare la sicurezza pubblica delle infrastrutture sino al 31 dicembre 2023, alla luce dei dati e parametri forniti dalla RT, relativamente sia alle spese di personale e che a quelle di funzionamento, nulla di particolare da osservare.

In tal senso, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione, nonché delle valutazioni a tal fine forniti dalla RT che appaiono nel complesso confrontabili con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni.

Con specifico riferimento alle spese di funzionamento, andrebbero richieste spiegazioni in merito alle ipotesi e i criteri considerati nella stima delle spese per vitto e alloggi strutture civili, per cui solo una parte del contingente avrà necessità di ricorrervi, e per l'equipaggiamento e il funzionamento automezzi, calcolati in numero di 29, pur a fronte dell'indicazione di una tipologia di automezzo (VM90) che consentirebbe il trasporto di sole 261 unità.

Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi, con riferimento alla componente d'oneri ascritta alle spese di personale, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>8</sup>

Infine, relativamente allo slittamento di parte delle spese al 2024 per le ragioni esposte in RT, in virtù della circostanza riferita dalla RT che la spesa riguarda attività che si svolgono nell'ultimo trimestre dell'anno 2023, nell'ambito delle quali ci sono alcune spese di funzionamento che saranno di fatto, stanti le tempistiche tecnico-amministrative, spese nel 2024, nulla da osservare.

### **Articolo 9-bis** ***(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>9</sup>, modifica al comma 1 il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.

Il comma 2 dispone che al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dal regolamento e ferme restando le deroghe ivi previste, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia che sono indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

**La RT** annessa all'emendamento presentato in commissione referente alla Camera dei Deputati nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura conferma il carattere ordinamentale della norma certificando che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la natura ordinamentale della modifica, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 9-ter** ***(Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>10</sup>, prevede per il quinquennio 2024-2028 la rideterminazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa

---

<sup>8</sup> Paragrafo 5.

<sup>9</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 novembre 2023, pagina 72.

<sup>10</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 novembre 2023, pagina 71.

del Corpo delle capitanerie di porto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio. Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.

A tal fine, il comma 1 integra l'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – COM), inserendo il comma 2-*bis* ai sensi del quale le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028<sup>11</sup>.

Il comma 2 autorizza a tal fine l'arruolamento per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale; per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 COM e degli oneri determinati dall'articolo 585 COM..

**La RT** riferisce che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito della facoltà di arruolamento prevista nei limiti della dotazione organica definita all'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e prevedendo, altresì, un ambito temporale di applicazione circoscritto al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre del 2028.

In particolare, la proposta emendativa risulta attuativa delle seguenti disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione degli incrementi di organico:

- legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 395;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 152;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 990;
- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17, comma 1, lettera a), convertito

con legge 21

giugno 2023, n. 74.

Con le norme sopracitate, sono state autorizzate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2023 una serie di modifiche con cui si è provveduto ad aumentare in progressione gli organici del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia - Costiera, prevedendo anche le relative coperture di spesa partendo dal quadro finanziario iniziale dell'arruolamento e prevedendo lo sviluppo nel corso degli anni fino al passaggio in servizio permanente e dunque all'effettivo inserimento a pieno titolo negli organici del Corpo.

Tuttavia durante il periodo dell'emergenza sanitaria il piano di arruolamenti approvato dalle norme sopracitate di fatto ha visto un rallentamento dovuto alla sospensione dei bandi di concorso e dunque delle procedure di arruolamento, creando delle vacanze che sarebbero ora colmate attraverso questa procedura straordinaria che

---

<sup>11</sup> L'articolo 2217 COM prevedeva – fino al 31 dicembre 2015 – la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Tale determinazione deve avvenire secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall'articolo 585 COM e ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815 COM.

proroga la modalità di arruolamento ai sensi dell'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, autorizzata fino al 2015.

Il secondo comma precisa che per i fini di cui al comma 1, l'aliquota autorizzata non è aggiuntiva alle dotazioni organiche, ma è comunque circoscritta e prevista nel rispetto dei limiti dell'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non generando aumento di organico, né di nuove spese, in quanto dal punto di vista finanziario la copertura è assicurata dalle disponibilità e nei limiti degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerato che l'arruolamento aggiuntivo avverrà, come dispone l'articolo 2217 del C.O.M. ferme restando le dotazioni organiche complessive del Corpo delle capitanerie di porto, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 10**

### ***(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)***

Il comma 1 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle forze di polizia. L'incremento avviene in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che stabilisce che le risorse per il trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare l'importo determinato per l'anno 2016. L'incremento è così ripartito: alla polizia di Stato 5,7 milioni di euro; all'arma dei carabinieri 5,7 milioni di euro; alla guardia di finanza 2,85 milioni di euro; alla polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

Il comma 1-*bis*, introdotto in prima lettura<sup>12</sup>, incrementa invece di 2,147 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Il comma 2 dispone che la copertura degli oneri è assicurata:

- quanto a 15 milioni di euro mediante riduzione del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti pubblici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito dall'articolo 1, comma 607, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021);
- quanto ai 2,147 milioni di euro di cui al comma 1-*bis*, alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

---

<sup>12</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 novembre 2023.

**La RT** riferita al testo iniziale segnala che la disposizione prevede che - per l'anno 2023 – le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia per garantire il livello di sicurezza del sistema Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro. Le predette somme sono suddivise secondo quanto riportato nella seguente tabella (valori in migliaia di euro):

<b>Forze di polizia</b>	<b>Somme destinate</b>
Polizia di Stato	5.700
Arma dei Carabinieri	5.700
Corpo della Guardia di finanza	2.850
Polizia penitenziaria	750
<b>Totale</b>	<b>15.000</b>

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'integrazione apportata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti, come segue:



(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981- Polizia di Stato	S	C	5,7				5,7				5,7			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981- Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC					2,8				2,8			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Arma dei Carabinieri	S	C	5,7				5,7				5,7			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Arma dei Carabinieri - effetti riflessi	E	TC					2,8				2,8			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Guardia di Finanza	S	C	2,9				2,9				2,9			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Guardia di Finanza - effetti riflessi	E	TC					1,4				1,4			

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Polizia penitenziaria	S	C	0,8				0,8				0,8			
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 - Polizia penitenziaria - effetti riflessi	E	TC					0,4				0,4			
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021	S	C	-15,0				-15,0				-15,0			
2	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021 - effetti riflessi	E	TC					-7,3				-7,3			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che le norme recano autorizzazioni di spesa da intendersi quali limiti massimo di spesa e gli oneri ad esse sottesi appaiono rimodulabili e pertanto contenibili nel limite massimo delle risorse previste. Pertanto, in linea di massima, nulla da osservare.

Sul comma 2, venendo anche ai profili di copertura, premesso che alla compensazione dei nuovi e maggiori oneri in questione, la disposizione indica che si provvede a valere della dotazione del Fondo assunzioni iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge di bilancio 2022, verificato l'ammontare delle disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto<sup>13</sup>, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti

<sup>13</sup> Il capitolo interessato è il 3059 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento definitivo di 50,4, 194,6 e 178,4 milioni nelle annualità del triennio 2023/2025. Al 4 ottobre scorso la disponibilità di competenza del 2023 era pari a 27,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMRT/RGS*, interrogazione

risorse a fronte dell'eventuale copertura di fabbisogni assunzionali aggiuntivi programmati a valere dei medesimi stanziamenti per il 2023, ai sensi della legislazione vigente.

Sulla copertura a valere del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nulla da osservare considerato che esso reca la necessaria disponibilità.

A tale proposito, si rammenta che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>14</sup> prevede che ogni qualvolta nuove norme recanti oneri si avvalgono di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, andrebbero acquisite indicazioni circa i motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

### **Articolo 11**

#### ***(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)***

L'articolo, ai commi 1 e 2, destina, risorse alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di provvedere al potenziamento della propria dote di mezzi ed infrastrutture. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni per il 2023 e di 20 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinarsi:

- alla lettera a) quanto a 3,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

- alla lettera b) quanto a 1,25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 2-bis, introdotto in prima lettura<sup>15</sup>, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del DL n. 69/2023 (c.d. Salva Infrazioni). Tale disposizione stabilisce che, a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultante iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n.

---

retrodatata al 4 ottobre 2023 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, sul sito internet del dipartimento.

<sup>14</sup> Paragrafo 4.3, pagina 5.

<sup>15</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 23 novembre 2023.

139/2006, e nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge n. 205/2017, permane nelle medesime, laddove alla data del 31 dicembre 2023, risulti iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego.

Il comma 3 dispone che al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Il comma 4 prevede che a gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il comma 5, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, autorizza la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** evidenzia sui commi 1 e 2, che le disposizioni autorizzano la spesa necessaria per corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento del Ministero dell'interno.

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare, individuate quali “priorità di sistema” per le quali sussiste l’inderogabile obbligo da parte dell’Amministrazione di garantire l’operatività, distinte sulla base dei diversi ambiti sopraindicati<sup>16</sup>.

## **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Di seguito, la tabella riepilogativa degli investimenti d’interesse del Dipartimento della pubblica sicurezza per annualità e tipologia di intervento e, per ciascuno di queste ultime, l’indicazione dei singoli progetti e, nelle relative tabelle, le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

<b>PROGETTI</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Totale</b>
1. Armamento	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500
2. Motorizzazione	2.250	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	61.750
3. Gestione e manutenzione straordinaria immobili	1.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
4. Acquisto immobili	0.00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500
<b>TOTALI</b>	<b>3.750</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>108.750</b>

### **1. Armamento speciale**

Per quanto concerne lo specifico Settore, si evidenzia che le iniziative sono tese al mantenimento e al rinnovamento di determinate dotazioni, in particolare nel settore dell’Armamento. La recente adozione della pistola ad impulsi elettrici ha, infatti, evidenziato l’efficacia della scelta in termini di deterrenza e di utilizzo operativo finale, con un evidente miglioramento della sicurezza del poliziotto negli interventi operativi. Tale soluzione richiede un adeguamento del numero delle dotazioni nonché la fornitura del munizionamento per l’addestramento che è proporzionale rispetto agli operatori abilitati all’utilizzo dell’arma in argomento. Per poter venire incontro a tali esigenze operative è necessario affrontare dei costi e, quindi, poter disporre di risorse finanziarie aggiuntive nello specifico settore per un ammontare complessivo di 9.500 migliaia di euro.

<sup>16</sup> Le risorse finanziarie sono riportate nelle tabelle in migliaia di euro.

<b>Armamento speciale</b>	
<b>ANNO</b>	<b>RISORSE</b>
2023	0
2024	1.000
2025	1.000
2026	1.500
2027	1.500
2028	1.500
2029	1.500
2030	1.500
<b>TOTALE</b>	<b>9.500</b>

## **2. Motorizzazione**

Il parco veicolare della Polizia di Stato richiede una continua parametrizzazione rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio onde evitare che, l'eccessivo utilizzo delle risorse già assegnate, possa causare una veloce obsolescenza derivante da un utilizzo eccessivamente gravoso dei veicoli.

In particolare, l'attenzione è principalmente indirizzata al comparto del controllo del territorio che richiede una sempre maggiore presenza dei Reparti nelle realtà territoriali dove si riscontrano condizioni più complesse sotto il profilo della sicurezza. Non si può, inoltre, non considerare l'aumento dei costi unitari degli automezzi causato sia dall'utilizzo di tecnologie aggiuntive nonché dalla scelta di modelli di veicoli di categoria superiore rispetto al passato. Nel quadro esigenziale confluisce anche l'esigenza di dotare il menzionato comparto di mezzi navali aggiornati e che possano contribuire all'effettuazione di interventi nelle acque di propria competenza.

Si rende necessario poter disporre di risorse finanziarie nello specifico settore per un ammontare complessivo rispetto allo sviluppo della pianificazione finanziaria di 61.750 migliaia di euro.

<b>Motorizzazione</b>	
<b>ANNO</b>	<b>RISORSE</b>
2023	2.250
2024	8.500
2025	8.500
2026	8.500
2027	8.500
2028	8.500
2029	8.500
2030	8.500
<b>TOTALE</b>	<b>61.750</b>

### **3. Gestione e manutenzione straordinaria immobili**

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

La proposta vuole continuare nella politica di salvaguardia e conservazione del patrimonio immobiliare volta anche ad incrementare interventi di efficientamento energetico.

Di seguito le strutture individuate che necessitano di interventi di manutenzione e adattamento funzionale degli ambienti per i quali non appare possibile provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio:

- UDINE: Caserma "Cavarzerani" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- TORRE ANNUNZIATA: Immobile demaniale denominato "Palazzo Fienga" - rifunzionalizzazione per nuova sede del Commissariato - insufficienza fondi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale);
- FABRIANO: immobile demaniale di Via G. Di Vittorio - ristrutturazione per nuova sede del Commissariato - cofinanziamento con Agenzia del Demanio);
- PESARO: Caserme "Cialdini e Del Monte" - rifunzionalizzazione per nuova sede Questura - cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- ASCOLI PICENO: Questura - ipotesi demolizione e ricostruzione edificio;
- MACERATA (area loc. Fontescodella di proprietà comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale);
- CIVITANOVA MARCHE: area comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Distaccamento Polizia Stradale;
- S. BENEDETTO DEL TRONTO: area del demanio marittimo per realizzazione nuova sede Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale).

Con il Decreto Ministeriale 30 luglio 2015, n. 155, inoltre, sono stati individuati i posti di funzione del personale della Polizia di Stato per i quali è prevista la concessione a titolo gratuito di un alloggio.

Secondo quanto previsto dal citato D.M., che regola l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, il fabbisogno complessivo è di circa 1.850 alloggi di cui solo 830 circa sono nella disponibilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare.

<b>Gestione e manutenzione straordinaria immobili</b>	
<b>ANNO</b>	<b>RISORSE</b>
2023	1.500
2024	3.000
2025	3.000
2026	2.500
2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
<b>TOTALE</b>	<b>20.000</b>

#### **4. Acquisto immobili**

In sede di rinnovo dei contratti di locazione, in più circostanze si verifica l'impossibilità di poter procedere in tal senso in considerazione della mancata accettazione del canone stabilito da parte dei proprietari degli immobili in uso alla Polizia di Stato.

Ciò causa uno stallo nelle trattative determinando, di fatto, una occupazione extracontrattuale. In alcune circostanze è stata verificata la possibilità di acquisto di immobili che consentirebbero una riduzione della spesa per locazioni passive e nel contempo un arricchimento del patrimonio immobiliare. L'acquisto, mediante l'apposito capitolo di spesa già istituito, consentirebbe di assegnare gli immobili all'Agenzia del Demanio che verrebbero concessi in uso governativo per le esigenze degli Uffici e dei Reparti della Polizia di Stato.

In considerazione della necessità di procedere ad alcuni acquisti, peraltro proposti dalla curatela fallimentare di una società già proprietaria dell'immobile oltre che la disponibilità manifestata da alcuni proprietari non più disponibili a mantenere il rapporto di locazione, si propone di acquisire le necessarie disponibilità finanziarie volte ad un avvio delle trattative per l'acquisizione di alcuni immobili.

Di seguito le sedi già individuate in attesa di finanziamento:

- LECCE: suolo comunale per realizzazione nuova sede Questura, adiacente ad area demaniale;
- MASSA CARRARA: immobile di proprietà Banca d'Italia, P.zza Garibaldi, per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale;
- CAGLIARI: "Cittadella Finanziaria" di via Pintus - vendita all'asta - per nuova sede Questura e uffici della Caserma "Carlo Alberto");
- AREZZO: terreno comunale per realizzazione nuova sede Sezione Polizia Stradale - nel novembre 2022 la Prefettura ha già ipotizzato l'acquisto.

Di seguito la tabella riepilogativa delle risorse da assegnare



Acquisto immobili	
ANNO	RISORSE
2023	0
2024	2.500
2025	2.500
2026	2.500
2027	2.500
2028	2.500
2029	2.500
2030	2.500
<b>TOTALE</b>	<b>17.500</b>

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per quanta riguarda le esigenze istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità con la correlata attribuzione delle risorse, ripartite per ciascun esercizio finanziario.

PROGETTI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
1. Dispositivi Protezione individuale	1.250	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.250
2. Progetti nel settore delle ICT	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000
<b>TOTALI</b>	<b>1.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.250</b>

Si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

### 1. Dispositivi di protezione individuale

Gli interventi previsti nel settore della dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente.

Tali interventi permettono di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un più elevato livello di sicurezza degli addetti nelle operazioni di soccorso.

In particolare si ritiene necessario, ai fini di una maggiore tutela di sicurezza del personale impegnato nell'attività di soccorso tecnico urgente e per rendere ancor più efficace il loro intervento, di dotare i dispositivi di protezione individuale (divise) di particolari apparati hardware, quali i “sensori uomo a terra”, i dispositivi per la localizzazione e per il tracciamento dei percorsi *outdoor* e *indoor* effettuati dal personale impegnato nelle predette attività di soccorso in particolari scenari.

<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>	
<b>ANNO</b>	<b>RISORSE</b>
2023	1.250
2024	5.000
2025	3.000
2026	3.000
2027	3.000
2028	3.000
2029	3.000
2030	3.000
TOTALE	24.250

## **2. Progetti nel settore delle ICT**

Gli ultimi anni hanno evidenziato un crescente impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella gestione delle grandi emergenze generate da eventi naturali estremi indotti dal cambiamento climatico e da eventi sismici.

Per fare fronte a tali criticità emergenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sviluppato qualificazioni tecniche specialistiche del proprio personale operativo ed ha consolidato l'utilizzo delle Unità di Comando Locale (UCL): automezzi dotati di un allestimento tecnologicamente avanzato e specializzato per riprodurre, in area di operazioni, le funzioni di una vera e propria "sala operativa", provvista di postazioni operatore VF dotate di sistemi di connettività radio, fonia e dati, completamente autonomi, e di dotazioni tecnologiche (informatiche e radio) che consentono la fruibilità dei sistemi informativi e di comunicazione per la gestione degli interventi ed il coordinamento locale delle squadre operative nello scenario di intervento.

L'utilizzo delle UCL si è rivelato determinante nelle più recenti maxi-emergenze (in scenari post sisma o post alluvione), in occasione delle quali le UCL divengono il terminale verso l'utenza dell'articolata macchina di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Le UCL si rivelano indispensabili negli interventi complessi, in cui vi è la necessità di un forte coordinamento locale dei diversi Enti coinvolti nelle attività di soccorso (ad esempio nei grandi incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale ovvero negli interventi di ricerca persone disperse).

La presente proposta progettuale si inserisce nel processo di digitalizzazione dell'attività di soccorso pubblico, necessario a supportare la complessità e la rapidità di evoluzione dei macro-scenari di incidente, nei quali si richiedono strumenti sempre più innovativi per rendere disponibili, in tempo reale, agli operatori VF in campo, le informazioni necessarie ad inquadrare correttamente la gestione dell'intervento, migliorare la sicurezza degli operatori stessi e a fornire un immediato riscontro alla popolazione, garantendo gli obiettivi di una maggiore tempestività nell'azione di salvaguardia della vita umana ed il necessario senso di vicinanza alla popolazione, realizzando il paradigma di soccorso pubblico con un elevato livello di specializzazione e supportato permanentemente dalle tecnologie informatiche.

In tale modello di sviluppo è intenzione del Corpo avviare un processo di ammodernamento dei mezzi e degli allestimenti tecnologici delle Unità di Comando Locale attualmente in servizio garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità ed integrità delle informazioni, tipico dei sistemi “*mission critical*” da cui può dipendere la sicurezza degli operatori VF e quella dei cittadini da soccorrere.

Nella tabella sottostante sono individuate, per ciascuna annualità indicata, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei seguenti interventi.

1. rinnovamento del parco mezzi e dei relativi allestimenti e dotazioni tecnologiche, di elevata specializzazione, da adibire a unità di comando locale: le risorse saranno impiegate per avviare il processo di rinnovamento dell’attuale parco UCL al fine di garantire la pianificazione di rinnovamento, potenziamento delle prestazioni e standardizzazione, in conformità a quanto delineato nella Circolare della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo nr. 1/2020 (“Gestione del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di calamità”);
2. potenziamento e rinnovamento degli strumenti e sistemi finalizzati all’attuazione delle misure di sicurezza inerenti i beni ICT inseriti nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, in relazione agli obblighi previsti dal DPCM 81 del 14/04/2021: l’intervento è finalizzato a sostenere il processo di digitalizzazione del servizio di soccorso, secondo il modello proposto, con una adeguato piano d’azione finalizzato a potenziare e consolidare le misure di sicurezza informatica previste dal DPCM 81 del 14/04/2021 applicabili al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in qualità di soggetto incluso nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica.

<b>Settore ICT</b>			
<b>Anno</b>	<b>Risorse</b>	<b>Rinnovamento del parco mezzi e dei relativi allestimenti e dotazioni tecnologiche, di elevata specializzazione, da adibire a unità di comando locale</b>	<b>Potenziamento e rinnovamento degli strumenti e sistemi finalizzati all’attuazione delle misure di sicurezza inerenti i beni ict inseriti nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, in relazione agli obblighi previsti dal DPCM 81/2021</b>
2023	-	---	---
2024	-	---	---
2025	2.000	1.400	600
2026	2.000	1.400	600
2027	2.000	1.400	600
2028	2.000	1.600	400
2029	2.000	1.600	400
2030	2.000	1.600	400
<b>TOTALE</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>

La RT rileva che i commi 3 e 4 sono volti a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti all’ammodernamento, al supporto logistico, all’approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell’equipaggiamento, dell’armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all’acquisto, alla manutenzione e all’adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all’incremento considerevole delle attività svolte dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri, a causa del forte incremento dei flussi migratori. Le Forze armate e l’Arma dei carabinieri sono chiamate sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l’organizzazione di voli di trasferimento, sia con la sorveglianza dei CPR esistenti e di quelli da realizzare, sia, ancora, con l’attività specifica di controllo del territorio. Per tali finalità sono stati quantificati 2 milioni di euro per il residuo periodo del 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e l’Arma dei carabinieri.

Il sempre più attivo coinvolgimento delle FA/Arma CC in ambito internazionale, sia nei molteplici teatri operativi dislocati nelle varie aree di intervento che per esigenze di sostegno a nazioni colpite da eventi straordinari, nonché, in ambito nazionale, per esigenze di intervento in soccorso di aree del territorio colpite da improvvisi eventi di eccezionale gravità, ha comportato uno sforzo in termini di personale, mezzi e risorse finanziarie che, in assenza di un dedicato finanziamento, non consentirebbe di fronteggiare l’emergenza, straordinaria per la sua gravità, derivante dal coinvolgimento nella gestione del forte incremento dei flussi migratori verso il territorio nazionale.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

L’esigenza finanziaria, al fine di far fronte alla necessità su riportata, è di seguito dettagliata:

**per il 2023:**

**Parte corrente**

Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali;</li><li>• Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati;</li><li>• Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale;</li></ul>	1.000
Sostegno logistico <ul style="list-style-type: none"><li>• Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici);</li><li>• Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari);</li><li>• acquisto materiale di casermaggio ed effetti letterecchi (spese funzionali all'allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte);</li><li>• attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l'allestimento campi e servizi correlati);</li><li>• noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA);</li><li>• viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto);</li><li>• attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari);</li><li>• acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico);</li></ul>	1.000
<b>TOTALE E.F. 2023</b>	<b>€ 2.000</b>

**per gli anni dal 2024 e 2025:**

**Parte corrente**

Funzionamento e manutenzione mezzi/materiali <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi terrestri, aerei e navali;</li><li>• Manutenzione ordinaria e straordinaria materiali impiegati;</li><li>• Carburante/combustibili e lubrificanti per autotrazione, avio e navale;</li></ul>	2.000
Sostegno logistico <ul style="list-style-type: none"><li>• Spese correnti (acqua, energia elettrica, combustibili da cucina/riscaldamento, spese postali e di funzionamento degli uffici);</li><li>• Pulizie e smaltimento rifiuti compresi quelli speciali ecc. (comprese le spese derivanti da contratto per pulizie, recupero e conferimento rifiuti. Spese per smaltimento rifiuti speciali e sanitari);</li><li>• acquisto materiale di casermaggio ed effetti letterecchi (spese funzionali all'allestimento e vivibilità degli immobili/strutture mobili predisposte);</li><li>• attendamenti/alloggiamenti e mezzi mobili campali (spese per l'allestimento campi e servizi correlati);</li><li>• noleggio automezzi (noleggio autoveicoli commerciali, mezzi speciali ed attrezzature non disponibili nelle FA);</li><li>• viveri e servizio di catering (approvvigionamento dei beni alimentari e di funzionamento delle mense o spese per contratti di <i>catering</i> ove previsto);</li><li>• attività sanitaria (approvvigionamento di materiale di consumo sanitario, medicinali, farmaci e spese per il funzionamento dei servizi sanitari);</li><li>• acquisto DPI, vestiario ed equipaggiamento (kit antisommossa, vestiario speciale e materiale antinfortunistico);</li></ul>	1.000
Manutenzione infrastrutture (Spese di minuto/ordinario mantenimento delle infrastrutture e degli impianti utilizzati)	1.000
<b>TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025</b>	<b>4.000</b>

**per gli anni 2024 e 2025:**

**conto capitale**

Spese connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria ed il sostegno logistico di: <ul style="list-style-type: none"><li>• mezzi terrestri, aerei e navali</li><li>• impianti</li><li>• sistemi</li><li>• apparecchiature</li><li>• equipaggiamenti</li><li>• attrezzature ed impianti per la telematica</li><li>• telecomunicazioni,</li><li>• sorveglianza, comando e controllo,</li><li>• infrastrutture</li></ul> dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti e a tutti i settori della componente terrestre, navale, aerea e spaziale, ai radar ed ai sistemi delle forze armate per la sorveglianza operativa terrestre, marittima nonché per la difesa aerea.	5.000
<b>TOTALE PER CIASCUN E.F. 2024 E 2025</b>	<b>5.000</b>

La RT ribadisce che le norme sono volte a consentire il finanziamento – per il triennio 2023-2025 - di interventi diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti necessari in relazione all'incremento considerevole delle attività, a causa del forte incremento dei flussi migratori, svolte dal Corpo della Guardia di finanza, quale forza di polizia a cui la legge affida il ruolo di polizia economica-finanziaria e di sicurezza del mare. Per tali finalità sono stati quantificati 1 milione di euro per il residuo periodo del 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla relativa copertura si provvede mediante riduzione fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito vengono dettagliate le iniziative da finanziare - individuate quali "priorità di sistema" per le quali sussiste l'inderogabile obbligo da parte del predetto Corpo di garantire la propria operatività - distinte sulla base dei diversi ambiti.

<b>PROGETTI</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1. Gestione e manutenzione delle infrastrutture	1.000	1.000	1.000
2. Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico	0	3.000	3.000
<b>TOTALI</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Per quanto concerne il Progetto 1 (*Gestione e manutenzione delle infrastrutture*), si evidenzia che le iniziative sono tese all'acquisto di combustibili energetici per il funzionamento delle caserme (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 19) nonché alla manutenzione delle infrastrutture medesime (capitoli 4230-4264-4273 p.g. 14).

Per quanto concerne il Progetto 2 (*Acquisto e potenziamento di beni e servizi nel settore aereo, navale e telematico*), si evidenzia che le iniziative sono tese alla copertura delle spese ricorrenti del servizio aereo e navale (capitoli 4315-4279-4285 pp.gg. 2 e 3) e all'acquisto di strumenti e di servizi telematici (capitoli 4276 e 4291 pp.gg. da 1 a 4).

L'inserimento del comma 2-*bis* è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.



(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	a)	Risorse destinate alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, nonché finanziamento di interventi vari di acquisto e adeguamento della dotazione infrastrutturale e strumentale	S	K	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0
1	b)	Risorse destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento di dispositivi di protezione individuale e per il rinnovamento tecnologico delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	K	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0
2		Riduzione Tabella B - INTERNO	S	K	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0
3		Risorse destinate all'Arma dei Carabinieri per l'acquisto di beni e servizi e l'ammodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali - parte di spesa corrente	S	C	2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0	
3		Risorse destinate all'Arma dei Carabinieri per l'acquisto di beni e servizi e l'ammodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali - parte di spesa in conto capitale	S	K		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0	

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4		Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-2,0	-4,0	-4,0		-2,0	-4,0	-4,0		-2,0	-4,0	-4,0	
4		Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K		-5,0	-5,0			-5,0	-5,0			-5,0	-5,0	
5		Risorse destinate alla Guardia di Finanza per l'acquisto di beni e servizi e l'ammodernamento dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle altre dotazioni strumentali e infrastrutturali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali	S	K	1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0	
6		Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-1,0	-4,0	-4,0		-1,0	-4,0	-4,0		-1,0	-4,0	-4,0	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va sottolineato che la RT reca la dettagliata illustrazione dei fabbisogni riguardanti la Polizia di Stato, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, le Forze armate e il Corpo della Guardia di Finanza.

In linea di massima, premesso che gli oneri presentano carattere di piena rimodulabilità, operando nel rispetto del limite delle risorse stanziato per il 2023 e per le annualità dell'orizzonte pluriennale 2024-2030, non ci sono particolari osservazioni.

Per quanto riguarda lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, per gli interventi classificati come spesa in conto capitale, va segnalato che gli effetti d'impatto attesi per il triennio 2023/2025 risultano singolarmente simmetrici rispetto alle annualità di stanziamento in termini di competenza mentre secondo la prassi consolidata la registrazione dei medesimi effetti in corrispondenza a maggiori spese di investimento è articolata su più annualità risultando nei primi anni inferiore sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, a ragione delle necessarie procedure di evidenza pubblica e degli stati di avanzamento lavori il cui perfezionamento condiziona la formazione degli impegni di spesa e dei pagamenti<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Gli investimenti fissi lordi vanno contabilizzati nel momento in cui la proprietà dei beni è trasferita all'unità istituzionale che intende utilizzarli nella produzione; l'importo da registrare corrisponde agli effettivi incrementi/decrementi del valore del bene d'investimento. In pratica, a causa della carenza di informazioni, la registrazione degli investimenti pubblici sull'indebitamento netto si basa di fatto sui pagamenti effettivi, in quanto maggiormente rappresentativi, rispetto all'impegno contabile, dell'aumento dello stock di capitale nel periodo di riferimento. I pagamenti da parte della PA, infatti, devono avvenire sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (SAL). In sostanza, sono registrate sui conti pubblici fondamentalmente secondo il criterio di "cassa" (cioè sulla base dei pagamenti effettuati). Nel bilancio dello Stato tale spesa viene registrata, come tutte le altre spese, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa. Talvolta, la legge autorizzativa dell'intervento consente al beneficiario dello stanziamento di impegnare e attivare progetti di esecuzione a valere anche sulle somme stanziato in anni successivi, fermo restando il livello delle autorizzazioni di competenza di ciascun anno. Tale possibilità può determinare riflessi temporalmente diversi sull'indebitamento netto del Conto delle Amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno che, come detto, registrano rispettivamente lo stato avanzamento lavori e i pagamenti. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., collana "Strumenti e Metodi" n. 1, "I Principali Saldi di Finanza

Per i profili di copertura, posto che a tal fine si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei fondi speciali di parte capitale e di parte corrente, ricorrendo a tal fine agli accantonamenti previsti per il ministero dell'interno, per il ministero dell'economia e delle finanze e per il ministero della difesa, non ci sono osservazioni, posto che tutti gli accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio 2024.

Infine, quanto al comma 2-*bis* inserito in prima lettura, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione ivi abrogata, non ci sono osservazioni.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. È stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**La RT** rileva che la norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita ad autorizzare il ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, andrebbero richieste conferme in merito alla compatibilità delle citate anticipazioni con il Fabbisogno di cassa del settore statale da

---

*pubblica: Definizioni, raccordi...”, pubblicazione del 2008, pagina 59; Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Doc. XXVII, n. 9, pagina 28-29.*

ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che della sua copertura<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Come noto, se previsto dalla legge, si può procedere a una momentanea “anticipazione” da parte della tesoreria di maggiori spese iscritte a bilancio. Si crea in tal modo un debito del bilancio dello Stato nei confronti della tesoreria che va “regolato” con risorse da iscrivere in bilancio (all’occorrenza, anche in anni successivi), per restituirle alla tesoreria a “chiusura” dell’anticipazione. Tale operazione, va considerata tra le regolazioni contabili in senso lato (anche se il rapporto sottostante non è di tipo debitorio). L’operazione incide sul fabbisogno del settore statale, del settore pubblico e della PA, e sull’indebitamento netto di quest’ultimo settore, nell’anno in cui ha effettivamente luogo; incide, invece, sui saldi del bilancio dello Stato, nell’anno in cui quest’ultimo, attraverso apposito stanziamento, si fa carico di provvedere alla sua regolazione dell’anticipazione, che sviluppa ed esaurisce i suoi effetti esclusivamente nell’ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Collana “Strumenti e metodi” n. 1: “*I principali Saldi di finanza pubblica: Definizioni, utilizzo e raccordi*”, pubblicazione del 2008, pagina 21 e seguenti.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2023

[Nota di lettura n. 91](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 75**)

"

[Nota di lettura n. 92](#)

**A.S. 912:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2023

[Nota di lettura n. 93](#)

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (**Atto del Governo n. 86**)

"

[Nota di lettura n. 94](#)

**A.S. 927:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 95](#)

**A.S. 926:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

"

[Documentazione di finanza pubblica n.11](#)

Legge di bilancio 2024 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 926**

"

[Nota di lettura n. 96](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (**Atto del Governo n. 91**)

"

[Nota di lettura n. 97](#)

**A.S. 937:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 98](#)

**A.S. 923:** "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 99](#)

**A.S. 936:** "Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano"

"

[Nota di lettura n. 100](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (**Atto del Governo n. 88**)

"

[Nota di lettura n. 101](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (**Atto del Governo n. 90**)